



CITTÀ DI SUSA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 19 DEL 31/03/2023

OGGETTO:

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE DINAMICA E STATICA NELLE VIE E PIAZZE INTERESSATE DAL TRANSITO DELLA VIA CRUCIS - VENERDI 7 APRILE 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Marco MASSAVELLI

Premesso che il giorno 7 aprile 2023 è prevista la “Via Crucis”, con partenza alle ore 21.00 dalla Chiesa di Sant’Evasio, secondo il seguente percorso:

Ospedale; Via Roma; Chiesa del Ponte; Piazza del Sole; Via XX Settembre; Piazza Trento; Via Palazzo di Città; Chiesa San Carlo; Via Martiri della Libertà; Piazza San Giusto; Cattedrale San Giusto;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di vietare il transito nelle zone interessate dalla manifestazione, salvaguardando nel contempo la pubblica incolumità;

Visto l’art. 107 comma 3 T.U.E.L. – D.Lgs. n. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7, codice della strada, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il relativo Regolamento d’attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495

ORDINA

per il giorno 7 aprile 2023, dalle ore 21.00, **LA TEMPORANEA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE** lungo il percorso cittadino indicato in premessa, per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- pubblicazione a cura del Messo Comunale all’Albo Pretorio;
- posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zone interessate a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale;
- venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e/o dagli altri organi di cui all’art. 12, c.d.s., demandando agli stessi in ordine alle esigenze della manifestazione;

DISPONE INOLTRE CHE

che la viabilità nel contesto, possa essere modificata con esecuzione immediata, per qualsivoglia motivo contingente, non valutabile e non prevedibile all'atto dell'emanazione del presente provvedimento.

AVVISA

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il dott. Marco MASSAVELLI, Responsabile Area Vigilanza del Comune di Susa.

Susa, li 31 marzo 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente